

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA**Indicazioni geografiche della Colombia da proteggere come indicazioni geografiche nell'Unione europea**

(2018/C 187/09)

Nel quadro dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù ⁽¹⁾ e l'Ecuador ⁽²⁾, dall'altra, le autorità colombiane hanno presentato l'elenco allegato delle indicazioni geografiche, protette in quanto indicazioni geografiche in Colombia, ai fini della protezione nell'ambito dell'accordo. La Commissione europea sta valutando se tali indicazioni geografiche debbano essere protette anche nell'UE.

La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A3@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:

- a) è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
- b) è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽³⁾, oppure di una denominazione prevista negli accordi conclusi dall'Unione con i seguenti paesi:

- Stati della SADC aderenti all'APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sud Africa) ⁽⁴⁾
- Svizzera ⁽⁵⁾
- Repubblica di Corea ⁽⁶⁾
- America centrale ⁽⁷⁾
- Colombia, Perù ed Ecuador ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1° giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio, e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1), in particolare l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli - allegato 7.

⁽⁶⁾ Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

⁽⁷⁾ Decisione del Consiglio 2012/734/UE, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1).

⁽⁸⁾ Decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1) e decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1).

- Canada ⁽¹⁾
 - Georgia ⁽²⁾
- c) tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell'uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
- d) mette a repentaglio l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;
- e) oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva della denominazione in questione nell'Unione europea è subordinata all'esito positivo di tale procedura e alla successiva adozione di un atto giuridico che inserisce tali denominazioni nei suddetti accordi.

Elenco delle indicazioni geografiche della Colombia da proteggere come indicazioni geografiche nell'Unione europea dei prodotti agricoli e alimentari ⁽³⁾

Nome	Descrizione sintetica
«CAFÉ DE SANTANDER»	Caffè
«ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ»	Riso

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Elenco fornito dalle autorità colombiane.